REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

Prot. n. 69104 class. X IV.18.4 Nuoro, 27.10.2016

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro del Comune di Seulo, nella località "Genna e Uazzu", perimetro forestale U.G.B. "Nusaunu" distinto in catasto al foglio 24, mappale 68 di Ha 00.27.85, di proprietà della ditta Boi Maria Carmela eBoi Gianbeppe, al foglio n. 24 mappale n. 69 di Ha 01.05.90 di proprietà di Carta Carmela, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati a partire dal 1983, dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori si sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del cantiere forestale di "Nusaunu";
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001, per gli effetti della L.R. n.24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna, e dal 27 aprile 2016 L.R- n. 8/2016 dall'Agenzia Forestas;

Visto il verbale di collaudo dei lavori eseguiti a firma del Direttore del Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro Dott. Gabriele Goddi, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente su terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

via Trieste 58 08100 Nuoro - tel +39 0784 239239 fax +39 0784 239364 - cfva.sir.nu@regione.sardegna.it

Valutato, congiuntamente con l'Agenzia forestas che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e, non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari i caso di emergenza antincendio e protezione civile;

Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio n.	**Mappale n.**	**Superficie (ha)**	**Qualità di coltura attuale**
Seulo 24	68	00.27.85 (Boi)	Bosco misto di leccio, pino marittimo, pino domestico,cipresso, sottobosco della macchia mediterranea a corbezzolo e erica.
Seulo 24	69	01.05.90 (Carta)	Bosco misto di leccio, eucalipto, pino marittimo, pino domestico,cipresso, sottobosco di corbezzolo e erica;
	Totali	**01.35.75**	

fa parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione l'allegata ortofoto;

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purchè funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo in località "Genna e Uazzu" è costituito da un rimboschimento misto di leccio, eucalipto, pino marittimo, pino domestico, cipresso, sottobosco a corbezzolo e erica, a densità colma e copertura continua.

La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Gli interventi devono essere, quindi, improntati sulla stabilità del bosco misto attraverso tagli colturali e fitosanitari; taglio graduale delle conifere.

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

è vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione,avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Nuoro competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco o la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni.

Art. 9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale,ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

Art. 10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti.

Art. 11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art.54 del R.D.L . 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 30 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

Il Direttore del Servizio

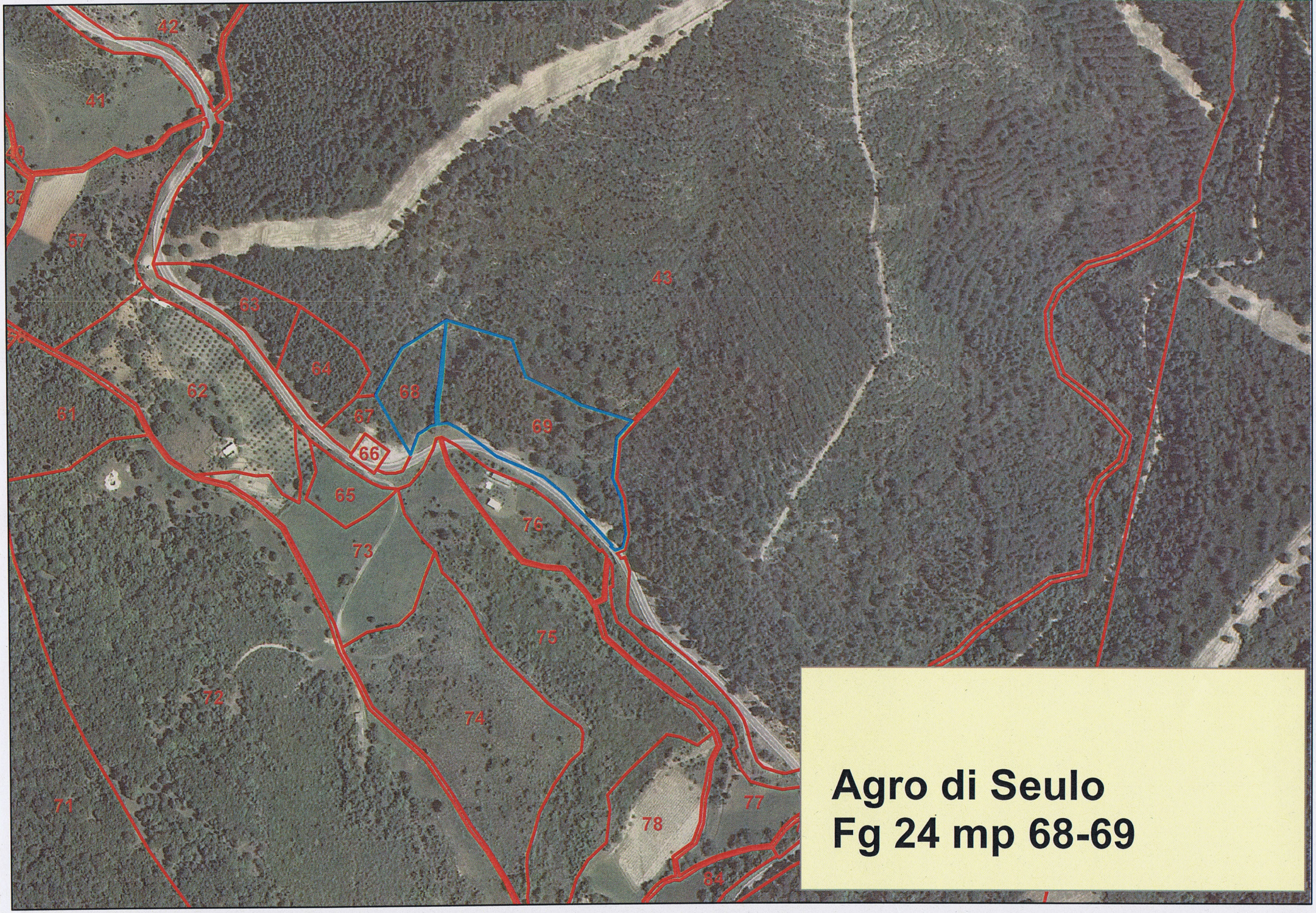
Dott. Gabriele Goddi

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
CAGLIARI

VISTO : si approva

Il Direttore generale del C.F.V.A.

Dott. Gavino Diana


42
41
57
43
63
64
62
68
67
61
69
66
65
76
73
75
72
74
71
77
78
84
Agro di Seulo
Fg 24 mp 68-69